

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

> Indirizzo Internet: www.crcalabria.it e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 136 DEL 16 APRILE 2014

1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 11 aprile 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi COMBARIATI PRESIDENTE; - Avv. Maurizio RODINO' COMPONENTE; - Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A.: Sig.Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n. 79 della Società U.S.D. BORGIA 2007

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 41 del 13.2.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Albi – Borgia 2007 del 09/02/2014 con il punteggio di 0 - 3, squalifica dell'allenatore GULLI' Valerio fino al 15 MARZO 2014, squalifica del calciatore ALFIERI Giuseppe per TRE gare effettive, ammenda di € 200,00 e diffida del campo).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti il reclamo e gli atti ufficiali :

sentita la società reclamante nella seduta del 10.3.2014, che ha negato ogni addebito di responsabilità ai suoi tesserati e tifosi contestando in particolare la decisione dell'arbitro di sospendere la gara, che sarebbe stata adottata senza giustificazione e senza compiere alcun tentativo di calmare gli animi;

sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

con provvedimento del 10.3.2014, pubblicato sul CU n.118 dell'11.3.2014, questa Commissione Disciplinare ha rigettato il reclamo avverso le squalifiche del calciatore Alfieri Giuseppe e dell'allenatore Gullì Valerio, riservandosi la decisione in ordine alla sospensione della gara e le relative responsabilità all'esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 31/3/2013, rinviata a quella odierna per indisponibilità dello stesso.

L'arbitro, sentito nella seduta del 11.4.2014, ha confermato quanto scritto in referto, precisando che quando mancavano pochi minuti alla fine della gara, tre tifosi della società Borgia entravano in campo e colpivano un calciatore della società avversaria.

Tali soggetti erano immediatamente fermati ed allontanati dai Carabinieri e dai Vigili Urbani, presenti in numero di quattro.

Alla stregua dei fatti come accertati non sussistono le condizioni oggettive per far luogo alla sospensione della gara.

E' pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza sportiva, che il suddetto potere discrezionale dell'arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere in pericolo l'incolumità dei partecipanti alla gara e da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia.

Congrua ed adeguata appare l'ammenda e la diffida del campo inflitte alla società Borgia dal primo giudice, in relazione ai fatti accertati.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo dispone la ripetizione della gara Albi – Borgia, Campionato di 2[^] Categoria, annullando la decisione di primo grado;

dispone la trasmissione degli atti alla Delegazione Provinciale di Catanzaro per quanto di competenza; conferma nel resto e dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO N. 102 della Società U.S. CRUCOLESE A.S.D.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al C.U. n.43 del 27.3.2014 (omologazione risultato 2-0 conseguito sul campo della gara Strongoli – Crucolese A.S.D. del 9/3/2014).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

1.- Con ricorso al giudice sportivo avverso la regolarità della gara Pol. D. Strongoli - Crucolese del 9/3/2014, facendo seguito alla riserva scritta presentata al direttore di gara, la società U.S. Crucolese A.S.D. chiedeva l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della Pol. Strongoli ai sensi dell'art.17, comma 4, lett.b, del C.G.S., l'esclusione del campionato di competenza a carico della medesima società, ai sensi dell'art.18, comma 1, lett.i, del C.G.S., nonché l'irrogazione delle ulteriori sanzioni previste dal C.G.S. a carico della Pol. D. Strongoli.

Argomentava che qualche settimana prima della gara erano giunti messaggi di minacce e intimidazioni da parte della società Strongoli, fatti pervenire da conoscenti comuni alle due società, con i quali veniva annunciato un agguato a danno delle autovetture dei giocatori della Crucolese durante il tragitto per raggiungere Strongoli; che per tale motivo la società Crucolese aveva organizzato la trasferta con un autobus; che prima ancora dell'arrivo allo stadio, una vettura aveva bloccato l'autobus, mentre un gruppo di tifosi dello Strongoli, impugnando bastoni e spranghe di ferro, aveva tentato di forzare l'apertura delle porte del mezzo, senza riuscirci, in un clima di spavento generale; che, giunti al campo di gioco, alcuni calciatori della Crucolese mentre entravano negli spogliatoi erano stati scalciati da giocatori della Pol. Strongoli, alla presenza del commissario di campo e senza la presenza delle forze dell'ordine; che alcuni tifosi erano riusciti ad entrare negli spogliatoi ed avevano aggredito i giocatori, in particolare il calciatore Domenico De Roberto che era stato picchiato con calci e pugni; che pertanto erano stati costretti a disputare la gara pro forma, contro la volontà dei calciatori, visto il clima di intimidazione prima, durante e dopo la gara.

- 2.- Presentava controdeduzioni la società Strongoli negando ogni addebito e riferendo che il clima ostile era stato determinato esclusivamente dagli avversari che avevano inteso aizzare i tifosi per provocarne la reazione; che i dirigenti dello Strongoli si erano attivati per calmare l'ambiente; che il calciatore De Roberto aveva ricevuto uno schiaffo da un tifoso esagitato, ma non era stato colpito con calci e pugni; che nessun calciatore dello Strongoli e nessun altro tifoso aveva preso parte ad alcuna aggressione; che durante la partita i giocatori della Crucolese avevano tenuto un atteggiamento teso ad aizzare gli animi, tanto dei giocatori che del pubblico; chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso per infondatezza.
- 3.- Con provvedimento pubblicato sul C.U. n.43 del 27/3/2014 della Delegazione Provinciale di Crotone, il Giudice Sportivo rigettava il ricorso, omologando il risultato di 2-0 conseguito sul campo in favore dello Strongoli, infliggendo alla società Strongoli la sanzione della diffida del campo e dell'ammenda di € 300,00.
- Si legge in motivazione che i fatti descritti hanno esposto a seri pericoli l'incolumità dei componenti della società CRUCOLESE senza condizionare in negativo, tuttavia, lo svolgimento della gara, disputatasi regolarmente.
- 4.- Con reclamo in data 3/4/2014 la Società Crucolese impugnava il provvedimento chiedendo l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della Pol. Strongoli, ai sensi dell'art.17, comma 4, lett.b, del C.G.S., nonché l'irrogazione di sanzioni disciplinari adeguate alle reali infrazioni a carico della Pol. Strongoli, ai sensi degli artt.17 e 18 del C.G.S..

Nel ribadire la ricostruzione dei fatti esposta nel primo ricorso, specifica il reclamo che l'aggressione nei confronti dei giocatori della Crucolese ha menomato il potenziale psicofisico della squadra influendo negativamente sulla prestazione agonistica; che i giocatori scesi in campo hanno corso seri pericoli per la propria incolumità; che è irrilevante che i fatti siano accaduti pochi minuti prima della gara, e non durante la disputa; che il risultato è stato falsato perché maturato in condizioni di assoluta menomazione psicofisica dei giocatori della Crucolese; a sostegno della tesi allega consulenza tecnica psicologica.

5.- Tanto premesso, ritiene questa Commissione Disciplinare Territoriale di dover valutare se si sono verificati episodi, imputabili alla società ospitante, che creando una condizione generale di insicurezza e di turbamento collettivo, hanno impedito un sereno ed ordinato svolgimento del gioco, quindi la regolare disputa della gara.

Nella sua relazione il Commissario di campo ha descritto l'aggressione all'autobus da parte di un soggetto non identificato che ne ostacolava il passaggio, insieme ad altri sette o otto elementi che colpivano il mezzo con calci e pugni, ma non conferma la circostanza che gli aggressori fossero armati di bastoni e spranghe di ferro.

La stessa persona successivamente entrava nello spogliatoio della Crucolese e colpiva con un forte schiaffo al volto il calciatore De Roberto Domenico, ma non con calci e pugni come asserito dalla società reclamante.

Riferisce ancora che i dirigenti dello Strongoli si attivavano per fare entrare i calciatori della Crucolese nello spogliatoio, in una confusione di grida e minacce, ma non conferma che alcuni calciatori della Crucolese mentre entravano negli spogliatoi venivano scalciati da giocatori della Pol. Strongoli, e precisa che gli stessi dirigenti dello Strongoli allontanavano di forza l'aggressore di cui sopra, che non veniva identificato perché allontanatosi dal campo prima dell'arrivo dei Carabinieri, giunti intorno alle 14,30.

Nel referto arbitrale viene confermata la presenza di una pattuglia dei Carabinieri.

Aggiunge il Commissario di campo che solo grazie al buon senso dei dirigenti di entrambe le squadre era possibile calmare gli animi e disputare la gara; che la formazione ospite era fortemente intimorita; che la gara si è svolta nella massima correttezza.

La commissione riteneva, quindi, di dover convocare il direttore di gara per gli opportuni chiarimenti, all'esito dei quali, sulla scorta delle dichiarazioni dallo stesso rese, accertava che la gara si è svolta regolarmente, senza alcun timore o atteggiamento rinunciatario da parte dei giocatori della società Crucolese.0.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

^^^^^

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il giorno 14 aprile 2014, ha adottato le seguenti decisioni: **Collegio composto dai Sigg.ri**:

- Avv. Gianfranco CACIA PRESIDENTE;
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE;
- Avv. Giampiero TORALDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n. 103 della Società A.S.D. PIANOPOLI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 55 del 3.4.2014 (squalifica del calciatore TALARICO Giuseppe fino al 30/6/2015).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti il reclamo e gli atti ufficiali;

sentita la società reclamante;

rilevato che nella seduta odierna - preso atto della gravità dei fatti contestati e della sanzione irrogata in primo grado – si riteneva necessario un approfondimento istruttorio disponendo la convocazione dell'arbitro per la seduta del 12 maggio 2014.

P.Q.M.

rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione del Direttore di gara nella seduta del 12 MAGGIO 2014.

RECLAMO n. 104 della Società A.S.DON BOSCO JACURSO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 55 del 3.4.2014 (squalifica del calciatore FODARO Antongiulio per TRE gare).

COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti il reclamo e gli atti ufficiali;

sentito il rappresentante della Società reclamante,

rilevato che il calciatore Fodaro Antongiulio, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, rivolgeva al direttore di gara frasi offensive:

che allo stesso, a causa dell'espulsione, deve essere comminata la squalifica per una giornata di gara;

che, per il comportamento offensivo, deve essere comminata ulteriore squalifica per una giornata di gara;

P.Q.M.

il parziale accoglimento del reclamo riduce a DUE giornate effettivi di gara la squalifica inflitta al calciatore FODARO Antongiulio e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO Emanuele Daniele IL PRESIDENTE Saverio Mirarchi